Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 30 novembre 1956

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 ottobre 1956, n. 1324.

Autorizzazione della spesa di lire 450.000.000 per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate, ai propri dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C.E.C.A.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa massima di lire 450.000.000 quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato del bacino carbonifero del « Sulcis » e concordate con l'Alta Autorità della C.E.C.A. in relazione alle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, e ratificato dalla Repubblica Italiana con legge 25 giugno 1951, n. 766.

Entro il limite della somma di cui al precedente comma il Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilirà la misura del contributo medesimo e ne disporrà l'erogazione a favore della Società carbonifera sarda.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato a carico dello stanziamento inscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1956

GRONCHI

SEGNI — CORTESE — MEDICI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 8 novembre 1956, n. **1325**.

Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai titolari di beni di cui all'art. 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, a quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, nonchè a quelli di cui all'art. 2, punto secondo, lettere *a*) e *b*), dell'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, reso esecutivo col decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 210, verrà liquidato e corrisposto, a valere sull'importo previsto dall'art. 2, punto secondo, lettera *b*), e punto terzo, del citato Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, un indennizzo calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione:

a) 35 sino al valore di 200.000 lire;

b) 20 sul valore eccedente le 200.000 lire e fino a 2.000.000 di lire.

Sui valori eccedenti i 2.000.000 di lire verrà applicato il coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo la liquidazione di cui alle lettere *a*) e *b*). In attesa della determinazione di tale coefficiente, il Ministero del tesoro concederà acconti in base a un coefficiente di rivalutazione non superiore a 5.

Dagli indennizzi come sopra calcolati vanno detratte le anticipazioni corrisposte ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1131.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui al precedente art 1, i beni delle associazioni, dei comitati e delle società, regolari ed irregolari, sono considerati come appartenenti ad un unico soggetto, ancorchè non abbiano personalità giuridica.

Qualora si tratti di società in liquidazione al cui capitale partecipi direttamente o indirettamente lo Stato, l'indennizzo non potrà superare, per quanto riguarda detta partecipazione, l'ammontare delle passività accertate alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Sono escluse da ogni diritto di indennizzo le partecipazioni — anche se legittimate — che alla data 1° maggio 1945 risultano di proprietà degli stranieri indicati nel secondo comma dell'art. 2 dell'Accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949, ratificato con la legge 10 marzo 1955, n. 121.

Art. 4.

Della Commissione interministeriale, prevista dalla legge 5 dicembre 1949, n. 1064, la quale provvederà alle liquidazioni previste dalla presente legge, sono chiamati a far parte un rappresentante effettivo ed uno supplente designati dalla Consulta dei Comuni istriani, dal Comitato di liberazione nazionale dell'Istria e dal Movimento istriano revisionista ed un rappresentante effettivo ed uno supplente designati dalla Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e dalla Associazione nazionale tra i proprietari di beni italiani in Jugoslavia.

Le associazioni suddette dovranno procedere alla designazione dei rispettivi candidati entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

Il Ministro per il tesoro nominerà con proprio decreto i due nuovi commissari ed i due loro supplenti.

Art. 5.

A vice segretario della Commissione sarà nominato un funzionario in servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 6.

Ai fini della liquidazione e del pagamento degli indennizzi si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6, comma secondo, e 8 della legge 31 luglio 1952, n. 1131.

Art. 7.

Avverso le deliberazioni della Commissione interministeriale costituita ai termini della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, è ammesso, entro il termine di giorni sessanta dalla data di comunicazione dei relativi provvedimenti, ricorso al Ministro per il tesoro, il quale provvede in via definitiva.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — MARTINO — MORO CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 8 novembre 1956, n. **1326**.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, riguardante la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, è ratificato, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, con la seguente modificazione:

Art. 12. — Sono aggiunti i seguenti commi 2-*bis* e 2-*ter*:

« Al personale proveniente dai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta Milizia nazionale della strada, di cui alla lettera *b*) degli articoli 5 e 6, l'anzianità di grado, posseduta da ciascuno nei ruoli di provenienza, è computabile ai fini dell'avanzamento.

Gli appartenenti alla disciolta Milizia della strada che prestino servizio nel Corpo delle guardie di pub-

blica sicurezza sono tenuti a restituire, dopo la rivalutazione della loro carriera, in base ai servizi prestati nella Milizia predetta, l'indennità di liquidazione da essi eventualmente percepita per effetto della soppressione della Milizia stessa, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro, sentito il Ministero dell'interno ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — ROMITA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 8 novembre 1956, n. **1327.**

Estensione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge 7 maggio 1954, n. 203, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di servizio militare può essere concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto cinquanta anni di servizio militare, valutati secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924, e successive modificazioni, in quanto applicabili per i sottufficiali, integrate con le norme di cui all'art. 4 della presente legge.

La concessione della decorazione agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo su proposta del Ministro per la difesa, di concerto, rispettivamente, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per l'interno ».

Art. 2.

Le dimensioni e il conio della medaglia per i sottufficiali sono quelli stabiliti per gli ufficiali inferiori.

Art. 3.

All'onere annuo presunto di lire 800.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 237 (lire 500.000), n. 242 (lire 150.000) e n. 246 (lire 150.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1955-56 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

L'onere derivante per la concessione della medaglia mauriziana al personale del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà, rispettivamente a carico del bilancio del Ministero delle finanze e dell'interno.

Art. 4.

Per il computo degli anni di servizio sono validi:

a) per il 50 per cento del totale, l'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e piloti-osservatori dell'Esercito e della Marina e per gli ufficiali naviganti dei dirigibili ed aerostati dell'Aeronautica;

b) per il 25 per cento del totale, il comando di reparto per gli ufficiali dell'Esercito;

c) i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali è richiesto il possesso di diploma di laurea ai fini del reclutamento e il corso superiore di teologia per i cappellani militari;

d) l'effettivo servizio prestato da richiamato o trattenuto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 19 novembre 1956, n. **1328.**

Ammontare dei mutui per il completamento, raddoppio o adeguamento di autostrade che l'Azienda autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) è autorizzata a contrarre in applicazione della legge 21 maggio 1955, n. 463.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I mutui previsti dall'art. 6 della legge 21 maggio 1955, n. 463, possono essere contratti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per il finanziamento di opere di completamento, di raddoppio o di adeguamento di autostrade statali già esistenti, fino al limite di 50 miliardi di lire.

L'ammontare dei mutui che l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali potrà annualmente contrarre, fino alla complessiva concorrenza di 50 miliardi di lire di cui al comma precedente, è ripartito negli esercizi finanziari dal 1956-57 nella seguente misura:

Esercizio	1956-57	4	miliardi
»	1957-58	8	»
»	1958-59	8	»
»	1959-60	8	»
»	1960-61	8	»
»	1961-62	5	»
»	1962-63	4	»
»	1963-64	3	»
»	1964-65	2	»
	Totale	50	miliardi

Art. 2.

Ferme restando tutte le altre disposizioni, di cui alla citata legge 21 maggio 1955, n. 463, il servizio dei mutui è assunto dalla Azienda nazionale autonoma delle strade statali a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57 e le rate di ammortamento dei singoli mutui saranno inscritte, con distinta imputazione e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche o degli Enti od Istituti mutuanti, con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale il mutuo stesso è stato contratto.

Art. 3.

L'agevolazione tributaria prevista nell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 21 maggio 1955, n 463, non riguarda l'imposta sulle obbligazioni istituita con lo art. 17 della legge 6 agosto 1954, n. 603.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 29 novembre 1956, n. 1329.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle misure delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dalle imposte di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dall'imposta di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali, con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'art. 2 è sostituito con il seguente:

« Con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con i Ministri per l'industria e commercio e per la agricoltura e foreste, sarà stabilito per ogni esercizio finanziario un contingente di zucchero, non superiore a 60.000 quintali, da impiegarsi, ripartito tra le aziende produttrici interessate e con pagamento dell'aliquota ridotta di cui al secondo comma dell'articolo precedente, per la produzione di latte condensato zuccherato con latte in tutto o in parte scremato ».

All'art. 5 è aggiunto il seguente comma:

« Fino al 30 giugno 1957 il diritto erariale di cui al precedente comma non verrà applicato su 400.000 quintali di produzione nazionale di saccarosio contenuto nei melassi. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno disposti in favore di ogni produttore in misura proporzionale alla produzione media dell'ultimo anno ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — ZOLI — MEDICI — CORTESE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 29 novembre 1956, n. 1330.

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1110, concernente la modificazione dei dazi di importazione applicati sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1110, concernente la modificazione del dazio doganale applicato sui residui della lavorazione degli oli minerali da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — ZOLI — MEDICI — CORTESE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1956, n. **1331**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Lorenzo M., nella frazione Vacile del comune di Spilimbergo (Udine).

N. 1331. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Concordia in Portogruaro in data 1° marzo 1955, integrato con postilla 18 aprile 1956, relativo alla erezione della parrocchia di San Lorenzo M., nella frazione Vacile del comune di Spilimbergo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 58. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1956, n. **1332**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria della Pace, in località Bissuola di Carpenedo del comune di Venezia.

N. 1332. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario patriarcale di Venezia in data 8 dicembre 1954, integrato con due dichiarazioni rispettivamente 9 luglio 1955 e 4 aprile 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Pace, in località Bissuola di Carpenedo del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 57. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1956, n. **1333**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del SS.mo Nome di Dio, in San Lorenzo Maggiore (Benevento).

N. 1333. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del SS.mo Nome di Dio, in San Lorenzo Maggiore (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 73. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1956, n. **1334**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter » dei benefici parrocchiali di Santa Maria Assunta e di San Nicolao, entrambi nel comune di Curino (Vercelli).

N. 1334. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vercelli in data 6 aprile 1956, relativo all'unione perpetua nella forma « æque principaliter » dei benefici parrocchiali di Santa Maria Assunta e di San Nicolao, entrambi nel comune di Curino (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 56. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1956, n. 1335.

Riconoscimento, agli effetti civili, del raggruppamento temporaneo « æque principaliter » delle parrocchie di Santa Lucia, in Bolsano di Poggibonsi, e di Cristo Re e Maria Nascente, in Castellina Scalo in comune di Monteriggioni (Siena).

N. 1335. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Colle Val d'Elsa in data 1° marzo 1956, relativo al raggruppamento temporaneo « æque principaliter » delle parrocchie di Santa Lucia, in Bolsano di Poggibonsi, e di Cristo Re e Maria Nascente, in Castellina Scalo in comune di Monteriggioni (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 72. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1956.

Determinazione dell'indennità spettante ai componenti le Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie fra concessionari e coltivatori di tabacco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, nel nuovo testo recato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 542, concernente l'indennità spettante ai componenti le Commissioni arbitrali per la risoluzione delle controversie che possono sorgere fra coltivatori e concessionari di coltivazioni di tabacco in merito alla valutazione delle partite consegnate allo stato sciolto nei Magazzini generali delle concessioni speciali;

Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1947, n. 01/7331, col quale venne modificata la suddetta indennità con effetto dalle decisioni riguardanti i prodotti della campagna 1947, decreto registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1947, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 291;

Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una nuova modifica dell'indennità medesima con effetto dalle decisioni relative alle partite di tabacco della campagna 1956;

Decreta:

L'indennità di cui alle premesse è stabilita nella misura di lire 90 per ogni quintale o frazione di quintale di tabacco da valutare, con un minimo di lire 600 ad un massimo di lire 3000 per ogni decisione.

Tali nuove misure hanno effetto dalle decisioni relative alle partite di tabacco della campagna 1956.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1956
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 131. — TAFURI

(5801)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 10 novembre 1956 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. dott. Giuseppe Rossi, Vice console onorario della Repubblica di Portogallo a Bari.

(5847)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Passignano sul Trasimeno

Con decreto Ministeriale 23 novembre 1956, n. 3920, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Passignano sul Trasimeno, approvato con decreto Ministeriale 1° ottobre 1955, è ulteriormente prorogato fino al 16 novembre 1959.

(5912)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1956, registro n. 22 Interno, foglio n. 320, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria di un mutuo di L. 397.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5957)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 26 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1956, registro n. 22 Interno, foglio n. 321, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro di un mutuo di L. 244.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(5958)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 275

Corso dei cambi del 29 novembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,93	624,93	624,99	624,90	624,90	624,92	624,97	624,94	624,94	624,93
$ Can.	652,50	652,75	653 —	653 —	652,30	653 —	653,125	652,50	652,50	653 —
Fr. Sv. lib.	145,82	145,83	145,83	145,83	145,80	145,81	145,84	145,84	145,84	145,82
Kr. D.	90,67	90,67	90,68	90,67	90,70	90,67	90,68	90,62	90,62	90,70
Kr. N.	88 —	87,97	88,03	88 —	87,90	87,98	87,95	88 —	88 —	88 —
Kr. Sv.	121,64	121,63	121,68	121,65	121,68	121,65	121.64	121,65	121,65	121,65
Fol.	165,36	165,37	165,35	165,36	165,30	165,36	165,35	165,30	165,30	165,35
Fr. B.	12,56	12,565	12,5675	12,56375	12,562	12,56	12,55375	12,563	12,56	12,56
Fr. Fr.	178,51	178,53	178,53	178,50	178,50	178,51	178,48	178,50	178,50	178,50
Fr. Sv acc.	143,42	143,45	143,43	143,40	143,40	143,43	143,405	143,45	143,45	143,40
Lst.	1754,25	1754,25	1754,50	1754,50	1753,25	1754,10	1754,875	1754,375	1754,375	1754,25
Dm. occ.	149,84	149,82	149,85	149,86	149,80	149,84	149,86	148,86	149,86	149,85

Media dei titoli del 29 novembre 1956

Rendita 3,50 % 1906	59,85
Id. 3,50 % 1902	58,60
Id. 5 % 1935	85,225
Redimibile 3,50 % 1934	79,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	69,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	84,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,85
Id. 5 % 1936	95,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	95,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	93,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 novembre 1956

1 Dollaro USA	624,935
1 Dollaro canadese	653,062
1 Franco svizzero lib.	145,835
1 Corona danese	90,675
1 Corona norvegese	87,975
1 Corona svedese	121,645
1 Fiorino olandese	165,355
1 Franco belga	12,564
100 Franchi francesi	178,49
1 Franco svizzero acc.	143,402
1 Lira sterlina	1754,187
1 Marco germanico	149,86

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 1° febbraio 1956, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Roma;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del professore Vocino Corrado, componente supplente di detta Commissione, il quale ha rassegnato le dimissioni dall'incarico conferitogli;

Decreta:

Il prof. Fazzalari Elio, dell'Università degli studi di Roma, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore per la Corte di appello di detta città, in sostituzione del prof. Vocino Corrado.

Roma, addì 3 novembre 1956

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1956
Registro n. 12 *Grazia e giustizia, foglio n.* 272. — FLAMMIA

(5919)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua inglese, indetto con decreto Ministeriale 25 febbraio 1956.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1955, registro n. 27, foglio n. 223, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 1956, n. 128, con il quale fu indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della lingua e letteratura inglese;

Considerato che nel termine utile non è pervenuta alcuna domanda di ammissione al concorso sopraindicato;

Ritenuta l'opportunità di riaprire il predetto termine allo scopo di evitare che vada deserto un concorso indetto per speciali ed effettive esigenze;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli sopraindicato è riaperto fino al 15 gennaio 1957.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1956

Il Ministro: ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1956
Registro n. 58, *foglio n.* 166

(5920)

PREFETTURA DI TERAMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1956, n. 33154, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito a quattro posti di medico condotto vacanti in questa Provincia e precisamente ai posti di medico condotto di Atri (1ª zona), Crognaleto (1ª zona), Fano Adriano (condotta unica) e Valle Castellana (1ª zona);

Visto il decreto in data 2 ottobre 1956, n. 33155, con il quale si è provveduto a dichiarare i vincitori al predetto concorso;

Visto che il dott. Adolfo Fabii, vincitore della prima condotta medica di Crognaleto, ha rinunciato al posto;

Ritenuto, secondo l'ordine di preferenza indicato dai candidati, di dover dichiarare vincitore della predetta condotta il dott. Nino Tancredi, risultato quinto nella graduatoria di merito;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Nino Tancredi, compreso nella graduatoria del concorso sopra specificato, è dichiarato vincitore della condotta medica di Crognaleto, 1ª zona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 12 novembre 1956

Il prefetto: DI PANGRAZIO

(5882)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.